



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE TREDICESIMA

in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 58636 del R.G.A.C.C. dell'anno 2014 trattenuta in decisione nell'udienza del 31.01.17 e vertente

TRA

Parte_1

rappresentata e difesa dall'avvocato P. [REDACTED]

ATTRICE

E

Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.

CONVENUTA

CONTUMACE

OGGETTO: responsabilità professionale.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.01.17 il procuratore di parte attrice concludeva come da verbale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte_1 ha convenuto in giudizio l' *Controparte_1* [...] al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito in seguito all'intervento chirurgico di microdiscectomia del disco intervertebrale L5-S1 eseguito in data 9.12.10 presso la *Controparte_2* ", danni quantificati nella misura di € 121.133, oltre interessi e rivalutazione; in particolare ha lamentato che, a seguito del suddetto intervento, contraeva una spondilodiscite postchirurgica, ossia una grave forma infettiva localizzata nella medesima zona interessata all'operazione,

L' l' *Controparte_1* è rimasto contumace.

La domanda attrice è fondata e merita quindi accoglimento.

Ed invero nella consulenza tecnica d'ufficio viene evidenziato che effettivamente, a seguito dell'intervento del 9.12.10 di microdiscectomia del disco intervertebrale L5-S1, insorgeva una complicanza costituita da una spondilodiscite postchirurgica. La paziente, ha, quindi, contratto, nel corso del ricovero per l'intervento chirurgico succitato, una patologia infettiva.

Il consulente d'ufficio osserva al riguardo che la complicanza in questione non è eziologicamente riconducibile a colpa medica; peraltro, trattandosi nel caso in esame di responsabilità contrattuale, era onere di parte convenuta, rimasta contumace, fornire la prova in ordine alla corretta effettuazione di una idonea profilassi sanitaria al fine di prevenire il contagio mediante l'adozione di opportune misure igieniche preventive.

In difetto di tale prova, la struttura sanitaria gestita dalla società convenuta deve ritenersi inadempiente alla obbligazione da essa assunta con il ricovero della

paziente, con conseguente condanna della medesima convenuta al risarcimento del danno subito dall'attrice.

Bisogna, ora, procedere alla determinazione del *quantum debeatur*.

Orbene, quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, si ritiene di dover liquidare, in via necessariamente equitativa, considerato che il CTU ha accertato postumi permanenti nella misura del 5% e tenuto conto del fatto che all'epoca dell'intervento l'attrice aveva 46 anni, l'importo di € 4.860,65 al valore attuale, applicando la tabella per le lesioni di lieve entità di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005, come disposto dall'art. 3 della legge n. 189 del 2012.

Nell'ambito del danno biologico, ma con autonoma liquidazione, deve poi farsi rientrare il periodo di incapacità temporanea - assoluta e relativa - sofferto dall'istante, non potendosi pretermettere la valutazione degli effetti prodotti *medio tempore* dalle menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso.

A tale riguardo si liquida parimenti in via equitativa ed al valore attuale, l'ulteriore somma di € 6.915,00, pari a gg. 90 di inabilità assoluta e a gg. 120 di inabilità relativa al 50%, posto che la complicità infettiva ha determinato nella paziente una durata maggiore della convalescenza rispetto a quella di una comune evoluzione di una microdiscectomia.

Il danno non patrimoniale deve essere determinato tenendo conto di tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti dall'attore in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione - che, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, alla luce anche della successiva sentenza n. 20292 del 2012, ha inteso, senza

escludere la sussistenza del danno morale soggettivo (cioè la sofferenza interiore) e senza riconoscersi l'esistenza dell'autonoma categoria del danno "esistenziale" (Cfr. Cass. n. 3290 del 2013), ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito (nel caso in esame integrante anche gli estremi del reato di lesioni colpose) - sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale (danno dinamico-relazionale), consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane patite da parte attrice; si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno biologico complessivo, applicando il parametro di riferimento di cui alle tabelle di questo Tribunale in base agli scaglioni di danno biologico, in misura pari al 15% per complessive € 1.766,35.

All'attrice va liquidato, inoltre, il danno per lucro cessante (in tal senso deve interpretarsi la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data dell'illecito alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che la danneggiata avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente - dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cfr. SS.UU. 1712/95, Cass. 10300/01, 11712/02, 18445/05).

A tal fine si riconosce un ulteriore 2% annuo - in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma -, assumendo come base di calcolo la somma intermedia tra il valore del bene perduto

alla data dell'illecito (€ 12.656,00 al 2010) ed il valore dello stesso rivalutato ad oggi (€ 13.542,00): si ottiene così un ulteriore importo di € 1.834,00 dovuto a titolo di lucro cessante.

Pertanto parte convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attrice la somma complessiva di € 15.376,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

Le spese relative alla CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.

Alla soccombenza segue la condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite, spese che si liquidano come da dispositivo e che si distraggono come richiesto.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

a)- condanna l' *Controparte_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a *Parte_1* la somma di € 15.376,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;

c)- pone le spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio definitivamente a carico di parte convenuta;

d)- condanna l' *Controparte_1* in persona come sopra, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali, IVA e CAP come per legge, spese che si distraggono a favore dell'avvocato XXXXXXXXXX

XXXXXX 11.04.17

IL GIUDICE